

Comune di Bardolino
Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11.02.2004

ARTICOLO 1 – Istituzione del servizio.

Ai sensi della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi al miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria, sia di concorrere alla eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Tale finalità si raggiunge attraverso l’ottimizzazione dell’efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

A tale scopo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2003, esecutiva, veniva approvato il “Regolamento per la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali”.

Tale regolamento disciplina la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali che il Comune di Bardolino esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l’art. 25 del D.P.R. 616/77, con l’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000, con l’art. 132 comma 1 del D. Lgs. n. 112/1998, con l’art. 6 della Legge 328/2000.

Che nell’ambito di quanto contenuto in tale regolamento ed in particolare all’art. 2 “Principi” viene istituito presso il comune di Bardolino il servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

Articolo 2 – Utenti del servizio

Sono fruitori del servizio di consegna a domicilio dei farmaci le persone anziane e non, residenti nel Comune di Bardolino, che presentino una compromissione della funzionalità motoria ed una carenza della rete parentale, tali da non consentire l’autonomo prelievo dei farmaci necessari alla cura del proprio stato di salute.

Tale compromissione, temporanea o permanente, deve essere attestata dal medico curante, la cui certificazione verrà raccolta agli atti presso questo Comune da parte dell’ufficio dell’Assistente sociale incaricato dell’istruttoria della pratica.

L’Assistente sociale è altresì incaricata di verificare la presenza di rete parentale o di vicinato delle persona che presentano la richiesta.

Saranno pertanto ammessi alla fruizione del servizio tutti i richiedenti che abbiano presentato regolare domanda, debitamente documentata e sulla quale è stato apposto il parere favorevole da parte dell'Assistente sociale.

Sono altresì fruitori del servizio di consegna a domicilio dei farmaci le persone che già si avvalgono del servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune, qualora ne facciano richiesta.

Articolo 3 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio prevede:

- La consegna presso l'abitazione del richiedente dei medicinali prescritti dal medico richiedente;
- La fornitura di articoli sanitari in vendita presso le farmacie quali: pannoloni, siringhe, cateteri ed altri ausili idonei alla cura della salute.

Il costo dei farmaci e degli articoli sanitari, nonché il pagamento del ticket sono a carico del richiedente.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento

1. Presentazione della domanda:

Chi intende avvalersi del servizio di consegna farmaci deve presentare richiesta al Servizio Sociale del Comune di Bardolino attraverso domanda scritta utilizzando la modulistica predisposta (ALL. A), corredata della documentazione sanitaria necessaria (certificato medico).

L'Assistente sociale provvede ad avviare una indagine conoscitiva sulle condizioni socio – ambientali del richiedente attraverso colloqui, visite domiciliari e collaborazione con i medici di base.

Nel caso di accoglimento della richiesta il nominativo dell'interessato verrà comunicato all'incaricato della Croce Rossa per l'attivazione del servizio.

2. Attivazione del servizio:

Allo scopo di accogliere le richieste di consegna a domicilio dei farmaci necessari per le cure continuative, la Croce Rossa mette a disposizione un numero telefonico al quale rivolgersi durante un giorno della settimana ed in orari da concordarsi in accordo con la Croce Rossa medesima.

La consegna viene espletata entro la giornata successiva a quella della raccolta delle richieste.

Inoltre la Croce Rossa raccoglierà richieste urgenti da parte di persone ammesse alla fruizione del servizio mettendo a disposizione un numero di cellulare attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, compresa la domenica.

Le richieste urgenti dovranno essere giustificate adeguatamente e, in caso contrario, verificato dai servizi sociali, si provvederà a porre a carico dell'utente richiedente la spesa per il rimborso chilometrico calcolato con le modalità in uso presso questo Ente.

Articolo 5 – Operatori coinvolti nel servizio

Il servizio di consegna a domicilio dei farmaci viene svolto dagli operatori volontari che provvedono al ritiro della ricetta medica presso l'abitazione del richiedente, all'acquisto dei farmaci o supporti prescritti dal medico curante presso la farmacia nella cui pianta organica è situata l'abitazione dell'utente ed, infine, alla loro consegna presso l'abitazione dell'interessato.

Qualora fosse impossibile reperire i farmaci o supporti prescritti dal medico curante presso la farmacia nella cui pianta organica è situata l'abitazione dell'utente è obbligo per gli operatori del servizio rivolgersi a quella più vicina.

Gli operatori devono, in ogni caso, astenersi dal somministrare i medicinali ed evitare di esprimere valutazioni o suggerimenti circa l'uso dei farmaci.

E' fatto obbligo agli operatori incaricati del ritiro delle ricette e della consegna dei farmaci di essere dotati di regolare cartellino di riconoscimento.

Articolo 6 - Controllo di efficacia

La Croce Rossa designa un proprio referente allo scopo di facilitare i rapporti di collaborazione con il Comune di Bardolino e di fissare dei momenti di verifica sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Lo Croce Rossa dovrà inoltre consegnare con cadenza periodica i dati sulla fruizione del servizio da parte degli utenti.

Articolo 7 – Danni cagionati dagli operatori

Il Comune di Bardolino è esente da ogni forma di responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose dagli operatori nello svolgimento dei servizi di consegna a domicilio dei farmaci.

Articolo 8 – Assicurazione

La Croce Rossa, conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente, assicura i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di consegna a domicilio dei farmaci e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 – Rimborso

Il Comune riconoscerà alla Croce Rossa la somma complessiva di € 750,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei servizi stessi.

Il rimborso viene corrisposto dietro presentazione di dettagliata relazione circa l'effettivo svolgimento dei servizi di cui al presente regolamento.

Sarà inoltre corrisposto alla Croce Rossa – Sezione di Bardolino un rimborso chilometrico con le stesse modalità in uso presso questo Comune su presentazione di documentazione che dovrà contenere il numero dei viaggi effettuati, con indicazione delle vie presso le quali è stata effettuata la consegna ed i chilometri percorsi.

Inoltre verrà riconosciuta la corresponsione di € 2,00 ad ogni accesso effettuato, intendendosi per accesso ogni famiglia presso la quale è stato svolto il servizio.

Disposizioni finali

Il presente servizio viene istituito in forma sperimentale per un periodo di mesi sei, prima della scadenza del quale verrà valutata l'effettiva validità del servizio.